

CORSO DI FORMAZIONE IN DIRITTO DELL'IMMIGRAZIONE

LA TUTELA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

Avv. Ornella Fiore

Asgi



DEFINIZIONE DI MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO

Art. 2 L. 7.4.2017 n. 47

(Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati)

- *«Il minore non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, **privo di assistenza e di rappresentanza** da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano»*



PARITÀ DI TRATTAMENTO

I minori stranieri non accompagnati sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell'Unione europea

Art. 1 L. 47/2017



Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 1989:

➤ Non discriminazione (art. 2)

I diritti sanciti dalla Convenzione devono essere riconosciuti a tutti i minori senza discriminazioni > parità con i minori italiani

➤ Superiore interesse del minore (art. 3)

In tutte le decisioni riguardanti i minori, il superiore interesse del minore deve essere una considerazione preminente > prevale su controllo dell'immigrazione/ordine pubblico

Norme e prassi in violazione della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza illegittime




Divieto di espulsione

- I minori stranieri **non possono essere espulsi**, tranne che per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato e salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulso
- **Nel caso sussistano motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato**, il Tribunale per i Minorenni deve comunque valutare eventuali rischi di **danni gravi** per il minore e decidere tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni



Divieto di respingimento

In nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati



divieto incondizionato



no restrizione a specifiche
categorie vulnerabili



no eccezione dei motivi di ordine pubblico
o di sicurezza dello Stato



RIMPATRIO ASSISTITO E VOLONTARIO

Il Tribunale per i minorenni lo dispone

- se il ricongiungimento con i suoi familiari nel Paese di origine o in un Paese terzo corrisponda al superiore interesse del minore
- sentiti il minore e il tutore
- considerati i risultati delle indagini familiari nel Paese di origine o in un Paese terzo e la relazione dei servizi sociali competenti circa la situazione del minore in Italia



Diritto alla salute

Iscrizione al SSN per tutti i minori indipendentemente dalla loro posizione sul territorio:

- Art. 63, comma 4, DPCM 12.1.2017 pubblicato il 18.3.2017 (definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza): **«I minori presenti sul territorio nazionale non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno sono iscritti al SSN e usufruiscono dell'assistenza sanitaria in condizioni di parità con i cittadini italiani»**
- Art. 34, comma 1, lett. b-bis, D. Lgs. 286/98, inserita da L. 47/2017: **obbligo di iscrizione al SSN per «i minori stranieri non accompagnati, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, a seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale»**



Diritto all'istruzione

- iscrizione scolastica effettuata sulla base dei dati forniti dal minore o dal genitore o da chi lo rappresenta, anche in mancanza di documentanti di identità
- la mancanza di documenti non incide sulla possibilità del minore proseguire gli studi e conseguire il titolo finale.



Art. 14, comma 4, L. 47/2017

In caso di minori stranieri non accompagnati, i titoli conclusivi dei corsi di studio delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono rilasciati ai medesimi minori con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione, anche quando gli stessi hanno compiuto la maggiore età nelle more del completamento del percorso di studi.



L'IDENTIFICAZIONE E L'ACCERTAMENTO DELL'ETA'

<http://www.asgi.it/minori-stranieri-accertamento-eta/>

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- art. 19-bis D.lgs. n. 142/15 (introdotto dall'art. 5 L. 47/2017);
- DPCM 234/2016 (Regolamento recante definizione dei meccanismi per la determinazione dell'età dei minori non accompagnati vittime di tratta, in attuazione dell'art. 4, comma 2, D. Lgs. 24/2014)



- ***“Protocollo d’intesa avente ad oggetto valutazioni finalizzate all'accertamento dell’età dei sedicenti minori non accompagnati: modalità comuni per il territorio della Regione Piemonte”*** approvato con **Deliberazione della Giunta Regionale 15 dicembre 2017, n. 68-6173**
- ***“Protocollo Tecnico regionale per l'accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) presenti nel territorio piemontese ed individuazione delle Strutture Sanitarie Aziende Locali ed Ospedaliere preposte all'attuazione dei previsti procedimenti”***, approvato con **Deliberazione della Giunta Regionale 9 marzo 2018, n. 35-6586**



La contestuale applicazione delle due discipline comporta:

- Applicazione della sola procedura giurisdizionale di cui alla L. 47/2017 per gerarchia fonti normative ed assenza di norme di coordinamento
- Applicazione delle disposizioni di cui al DPCM 234/2016 ad integrazione e completamento di quelle di cui alla L. 47/2017 su aspetti da questa non disciplinati (metodi da impiegare nell'accertamento socio-sanitario)



DPCM 234/2016: applicabile a tutti i msna?

- Corte Europea dei Diritti dell'Uomo: Darboe e Camara c. Italia (ricorso n. 5797/17)
- Linee Guida sull'identificazione, le modalità di accoglienza e sull'accertamento dell'età per i minori stranieri non accompagnati, adottate il 3.7.2017 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Genova



Protocollo Regione Piemonte

«Le disposizioni più dettagliate sulle procedure e sui metodi per l'accertamento dell'età sono stabilite dal DPCM n. 234/16. Ove il DPCM preveda norme di dettaglio su quanto non specificamente disciplinato dalla legge e non vi sia incompatibilità con la legge, tali norme trovano applicazione anche nei casi di minori non accompagnati che non siano identificati come vittime di tratta, in via analogica...anche in relazione al fatto che la differenziazione tra l'accertamento nei confronti del minore non accompagnato vittima di tratta o meno potrebbe non trovare fondamento, apparendo quindi discriminatorio»



IDENTIFICAZIONE

Chi?

autorità di pubblica sicurezza, coadiuvate da mediatori culturali ed alla presenza del tutore

Come?

qualora sussista un dubbio in merito all'età dichiarata, si procede in via principale attraverso documenti idonei allo scopo

Intervento autorità consolari? Collaborazione possibile solo se l'interessato NON è richiedente o potenziale richiedente asilo



Documenti idonei ai fini dell'accertamento dell'età

- **D.p.c.m. 234/16**
 - passaporto o documento di identità, anche non in corso di validità, o altro documento di riconoscimento munito di fotografia, salvo ragionevoli dubbi sulla loro autenticità
 - documenti differenti (ad es. il certificato di nascita privo di fotografia): principi di prova
- **Legge 47/17: documenti “anagrafici”**



Accertamento socio-sanitario dell'età

➤ **Quando?**

- Dubbi fondati sull'età dichiarata
- Impossibile accertamento con documento anagrafico

➤ **Disposto da**

- Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni
- NON direttamente Forze dell'ordine, Comune, struttura accoglienza



- **Diritti del minore**

- Informazione

- Consenso:

1) Nel caso di una persona nei cui confronti vengano svolte delle indagini o delle persone in grado di riferire su fatti di reato, è possibile procedere ad esami socio sanitari di accertamento dell'età indipendentemente dal consenso degli interessati (art. 349 c.p.p.)



2) Nel caso di presunto minore vittima di tratta, è espressamente previsto il diritto dell'interessato di formulare ragioni di opposizione allo svolgimento di taluno degli accertamenti sanitari

3) Nel caso di presunto minore richiedente protezione internazionale, è espressamente prevista la necessità del consenso. Il rifiuto, da parte del minore, di sottoporsi alla visita medica, non costituisce motivo di impedimento all'accoglimento della domanda di protezione internazionale, né all'adozione della decisione



Operazioni di accertamento socio-sanitario: chi come dove

- Art. 19 bis, comma 6, D. Lgs. 142/2015

«L'accertamento **socio-sanitario** dell'età deve essere svolto in un **ambiente idoneo** con un **approccio multidisciplinare** da **professionisti adeguatamente formati** e, ove necessario, **in presenza di un mediatore culturale**, utilizzando **modalità meno invasive possibili e rispettose dell'età presunta, del sesso e dell'integrità fisica e psichica della persona**. Non devono essere eseguiti esami socio-sanitari che possano compromettere lo stato psico-fisico della persona»



- 1) importanza del colloquio sociale con il minore, indispensabile per rilevare specifiche vulnerabilità che consiglino di procedere con specifiche modalità, nel pieno rispetto dell'integrità fisica e psichica dell'interessato
- 2) obbligatorietà dell'approccio multidisciplinare (non sono validi accertamenti della maggiore età che si basino su un unico esame);
- 3) presenza del mediatore culturale al momento e presso la sede degli accertamenti, qualora necessario;
- 4) adeguamento degli esami da effettuare alle caratteristiche del soggetto che deve esservi sottoposto: NO standardizzazione del percorso diagnostico



DPCM 234/2016

Procedura socio-sanitaria

- **Chi e dove**

struttura sanitaria pubblica dotata di **equipe multidisciplinare pediatrica** avvalendosi, ove redatto, di un elenco di strutture idonee indicate dalle regioni o dalle province autonome (Art. 3, comma 4, DPCM 234/16)



Come: i metodi

➤ Approccio multidisciplinare **secondo criterio di invasività progressiva** :


- colloquio sociale

Va articolato in modo tale da comprendere la storia e la biografia personale, familiare e sociale del minore

- visita pediatrica auxologica
- valutazione psicologica o neuropsichiatrica, alla presenza di un mediatore culturale, tenendo conto delle specificità relative all'origine etnica e culturale dell'interessato

➤ “a scalare”: non ulteriori esami se elementi certi minore età





UNICO ESAME

- sufficiente a identificazione come minorenni
- NON sufficiente a identificazione come maggiorenne



Variabilità biologica e margine di errore

Art. 5, c.3, DPCM 234/2016

«La relazione conclusiva, redatta dall'equipe multidisciplinare, riporta l'indicazione di attribuzione dell'età cronologica stimata specificando il margine di errore insito nella variabilità biologica e nelle metodiche utilizzate ed i conseguenti valori minimo e massimo dell'età attribuibile»

± 2 anni (variabilità biologica)

± 6 mesi (imprecisione legata al metodo)



Prassi Regione Piemonte

Protocollo Tecnico regionale per l'accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati

- **PERCORSO A – accertamenti in regime ordinario ex L. 47/2017**

accertamenti su MSNA già inserito in percorsi di **protezione (comunità/struttura di accoglienza)**.

- **previa iniziativa della Procura della Repubblica minorile, l'Ente Gestore inoltra le richieste di visita alla Struttura Sanitaria Regionale di riferimento in cui il MSNA dovrà poi essere accompagnato per la parte sanitaria degli accertamenti (CTO, ASL TO4 – CHIVASSO, ASL CN1 – CUNEO ed ASL NO – NOVARA).**



- Il Medico Legale della struttura ricevente:
 - acquisisce il consenso dell'interessato e nel rispetto dei criteri di invasività progressiva, procede alla visita ed ai rilievi antropometrici ivi inclusa la formula dentaria;
 - richiede l'esame Rx mano-polso sinistro e, ove necessario, ortopantomica dentaria, la consulenza di pediatra auxologo o di altro medico specialista a seconda delle esigenze del caso specifico;
 - redige refertazione finale degli accertamenti sanitari eseguiti che consegna all'Ente richiedente.

NB: COLLOQUIO SOCIALE?

- L'Ente Gestore trasmette quindi le risultanze degli accertamenti eseguiti all'Autorità procedente.




PERCORSO B – accertamenti su msna - Vittima di Tratta ex DPCM 234/2016

- Si attiva su iniziativa della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni presso l'ambulatorio “Bambi” dell'Ospedale pediatrico “Regina Margherita” di Torino
- L'accertamento si svolge tenendo conto delle indicazioni di cui all'art. 5 del D.P.C.M. 234/2016



- **PERCORSO C – accertamenti su msna in regime d’urgenza e per esigenze di Giustizia**
- servizio relativo è attivo nell’arco delle 24 ore.
- si procede su richiesta dell’Autorità Giudiziaria presso CTO;
- il MSNA è sottoposto agli accertamenti sanitari finalizzati all’identificazione personale, con rilievo di peculiarità altamente individualizzanti (cicatrici, tatuaggi, ecc.), ed alla stima dell’età;
- il medico legale si avvale di metodiche diagnostiche e di valutazioni specialistiche **compatibili con il carattere di urgenza e indifferibilità dell’accertamento richiesto.**





- In questi casi, considerato il carattere di urgenza, **la multidisciplinarietà prevista dalla norma è integrabile successivamente**, mentre l'accertamento viene eseguito stante il regime di non differibilità;
- non si chiarisce **entro quando** si dovrebbe procedere all'integrazione degli esami effettuati in via d'urgenza;
- non si chiariscono i **confini** della categoria di riferimento, visto che non si parla espressamente di sedicenti MSNA in stato di arresto e sospettati di aver commesso dei reati



CRITICITÀ

- omessa chiara indicazione dell'entità media della variabilità biologica: disparità di trattamento
- consegna del referto al diretto interessato, prevedendo soltanto la comunicazione del documento all'Autorità giudiziaria richiedente
- possibilità di procrastinare la multidisciplinarietà dell'accertamento socio-sanitario nei casi in cui questo è disposto per ragioni di giustizia
- mancanza di comunicazione con i consolati, anche quando non si tratta di richiedenti protezione internazionale: accertamenti socio-sanitari / concreta possibilità di ottenere validi documenti di identificazione.



- Partecipazione

Generale diritto del minore di **partecipare** per mezzo di un suo rappresentante legale a **tutti i procedimenti giurisdizionali e amministrativi che lo riguardano e di essere ascoltato nel merito** (assicurata la presenza di un mediatore culturale).

Nell'ambito dei procedimenti relativi all'accertamento dell'età, **possibilità di depositare documenti** (ad es. documenti anagrafici, consulenze auxologiche ecc.) **e di essere ascoltato nel merito dall'autorità amministrativa e dall'autorità giudiziaria.**



Attribuzione dell'età

- Presunzione della minore età in caso di dubbio
Es. età stimata 18 anni con margine di errore ± 2 anni
> identificato come minore
- Provvedimento attribuzione dell'età da parte del Tribunale per i Minorenni
- Comunicazione all'interessato ed all'esercente dei poteri tutelari del provvedimento attribuzione età > possibilità di reclamo: termine 10 giorni




Trattamento come minore nelle more dell'accertamento

- accoglienza garantita dalle strutture di prima accoglienza per minori
- considerato minore al fine dell'accesso immediato all'assistenza, al sostegno e alla protezione
- Possibilità di formalizzare domanda di protezione internazionale come minori



Circolare Procura minorile di Torino del
18.8.2017



LA TUTELA

1. Esercente poteri tutelari fino a nomina del tutore

Legge 47/17:

- sino alla nomina di un tutore, i compiti relativi alla richiesta di permesso di soggiorno o di protezione internazionale possono essere svolti dal responsabile della struttura di prima accoglienza (art. 6, c. 3)
- domanda di protezione internazionale presentata da msna può essere confermata dal responsabile della struttura di accoglienza (art. 18 c.1)


Riduzione tempi di presentazione della domanda di protezione internazionale > promuovere accesso ricongiungimenti

2. Tutori volontari:

Legge 47:

- tutori volontari: **privati cittadini** disponibili ad assumere la tutela di MSNA (max 3)
- elenco istituito presso Tribunale per i minorenni
- selezione e formazione da parte dei Garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza

Bando pubblico per la selezione e la formazione dei tutori volontari per i MSNA



Minori stranieri e permessi di soggiorno

Art. 10 L. 47/2017

**Permessi di soggiorno per minori stranieri per i quali
sono vietati il respingimento o l'espulsione**

1) per minore età

2) per motivi familiari

3) per affidamento (Circolare del Ministero dell'Interno del
28.8.2017)



1) Permesso di soggiorno per minore età

- nei casi in cui non vi siano le condizioni per rilasciare un altro tipo di permesso (es. per motivi familiari)
- consente l'accesso allo studio ed al lavoro
- Art. 10, comma 1, L. 47/2017:

In caso di minore straniero non accompagnato, rintracciato nel territorio nazionale e segnalato alle autorità competenti, **il permesso di soggiorno per minore età è rilasciato**, su richiesta dello stesso minore, direttamente o attraverso l'esercente la responsabilità genitoriale, anche prima della nomina del tutore, ed è valido fino al compimento della **maggior età**



Il permesso di soggiorno per minore età va rilasciato indipendentemente dall'esibizione di un documento di identificazione o riconoscimento



Norma speciale a tutela del minore, derogatoria rispetto ai principi generali (Circolare Ministero dell'Interno del 24.3.2017, Circolare del Ministero dell'Interno del 28.8.2017)



2) Permesso di soggiorno per motivi familiari

permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età da rilasciare

- al **figlio minore** dello straniero con questo convivente e regolarmente soggiornante
- al **minore che risulta affidato ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184**
- al **minore di quattordici anni affidato, anche ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184 o sottoposto alla tutela di un cittadino italiano o di uno straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale con lo stesso conviventi**



Il raggiungimento della maggiore età

Minori accompagnati, già titolari di permesso per motivi familiari:


Al compimento della maggiore età può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura, **senza necessità di soddisfare specifiche condizioni**



Minori non accompagnati

Ulteriori condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo **al compimento della maggiore età**

- 1) passaporto / attestazione di nazionalità
- 2) il previo parere positivo della Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
(requisito necessario ma non vincolante)



- **Parere DG Immigrazione:** Linee guida:
 - richiesto da servizi sociali (tutore)
 - al compimento 18 anni (entro 60 giorni)
 - requisiti: percorso inserimento + 6 mesi permanenza in Italia (non rigido)



2) Alternativa alla richiesta di parere alla Direzione generale dell'immigrazione

l'essere entrati in Italia da almeno 3 anni ed aver seguito per almeno 2 anni un progetto di integrazione sociale gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che sia iscritto in uno specifico registro



MSNA: richiesta di asilo o di permesso di soggiorno per minore età dopo il D. L. 113/2018

- **Due percorsi per MSNA:**
 - 1) Domanda di protezione internazionale
 - 2) Permesso di soggiorno per minore età convertibile a 18 anni in permesso per studio, lavoro o attesa occupazione
- **Prima del dl 113/18:** MSNA richiedenti asilo > **protezione umanitaria**
- **DI 113/18: abrogazione protezione umanitaria** > rischio elevato di diniego:
 - prima dei 18 anni > permesso per minore età
 - dopo 18 anni > NON permesso per minore età > **irregolare**



QUALE PERCORSO SCEGLIERE?


probabilità di ottenere il riconoscimento della protezione internazionale:

necessità di considerare forme persecuzione contro infanzia e adolescenza (Linee Guida UNHCR 22.12.2009)

- tratta di minori
- più gravi forme di lavoro minorile
- minori di strada
- maltrattamenti/violenza domestica

NB: potenziale rilevanza anche se il msna ha ormai compiuto 18 anni al momento dell'audizione presso CT

(1, lett. C), parag. 5, della Convenzione di Ginevra del 1951 e art. artt. 9, c. 2 bis e 15, c. 2 bis, D. Lgs. 251/07



➤ Casi più complessi:

- domanda di protezione internazionale debole
- non tutti requisiti per conversione del permesso di soggiorno per minore età

1) **Meno di 17 anni** > attendere esito domanda protezione internazionale

2) **17 anni compiuti** >

- mettere minore in condizioni di ottenere passaporto ma evitando contatto del minore con Consolato
- domanda protezione internazionale + richiesta permesso studio/lavoro/attesa occupazione in caso di diniego



La Direzione Generale accetta di emettere un parere (anche a distanza di tempo dal raggiungimento della maggiore età) dopo un eventuale rigetto della domanda di protezione internazionale ed anche in assenza del passaporto, impiegando il permesso di soggiorno per richiesta asilo quale documento di identificazione

Possibile perchè:

- Domanda di protezione internazionale e permesso minore età/conversione: non sono percorsi alternativi
- Interpretazione costituzionalmente orientata per evitare irragionevole disparità di trattamento



PROSIEGUO AMMINISTRATIVO

Prosieguo amministrativo:

- Minori che hanno intrapreso percorso di inserimento e necessitano di supporto dopo 18 anni > 21 anni
- Richiesto a Tribunale per i minorenni da servizi sociali o tutore **prima del compimento 18 anni (in assenza anche direttamente dal minore, eventualmente supportato da un legale o dagli operatori del centro di accoglienza o da organizzazioni di tutela dei minori)**

Quale **permesso di soggiorno**?

- Circolare Ministero Interno: rinnovo permesso per affidamento
- Non necessario parere della DG Immigrazione

